

## CITTÀ DI GUARDIAGRELE



Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) C.F. e P.IVA 00239980691 Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.ip



## CONCESSIONE n.54/T PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

## Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dal Sig. Della Pelle Antonio, nato a Guardiagrele (CH) il 21.06.1941 ed ivi residente alla via Sant'Angelo n.22 C.F.:DLLNTN41H21E243H, acquisita al prot. n.19438 in data 25.07.2025, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq.24,47 in via Sant'Angelo e Largo Sant'Angelo per il montaggio impalcatura per lavori sulle facciate;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole, prot. n.19858 del 25.07.2025 rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

## Concede

al Sig. DELLA PELLE ANTONIO, nato a Guardiagrele (CH) il 21.06.1941 ed ivi residente alla via Sant'Angelo n.22 C.F.:DLLNTN41H21E243H, l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie totale di mq.24,47 (ventiquattro,47) in via Sant'Angelo e Largo Sant'Angelo dal giorno 30.07.2025 al giorno 30.08.2025 per il montaggio impalcatura per lavori sulle facciate alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Per la presente Concessione è dovuto un canone da versare all'atto del ritiro del provvedimento, detto versamento costituisce condizione di efficacia del presente atto di concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rimovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;

- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

- 1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
  - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
  - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;
- 2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. sono causa di estinzione della concessione:
  - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

unzionario Responsabile

Guardiagrele, lì 30.07.2025

Pag. 2 di 2